

COMUNE DI UBOLDO

Provincia di Varese

Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E L'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO	3
Art. 3. FINALITÀ	3
Art. 4. ESCLUSIONI	4
Art. 5. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Art. 6. RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	4
Art. 7. RIFIUTI SPECIALI	5
Art. 8. RIFIUTI PERICOLOSI	5
Art. 9. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.....	5
Art. 10. ALTRE DEFINIZIONI	6
Art. 11. CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	8
Art. 12. COMPETENZE DEL COMUNE	8
Art. 13. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	9
Art. 14. RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI VERSO TERZE PARTI.....	10
Art. 15. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	10
Art. 16. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DIVIETI	10
Art. 17. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	11
TITOLO 2 - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	11
Art. 18. CRITERI GESTIONALI.....	11
Art. 19. CRITERI ORGANIZZATIVI.....	12
Art. 20. DEFINIZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA E CASI PARTICOLARI	12
Art. 21. MODALITÀ DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DOMICILIARE.....	13
Art. 22. CONTENITORI E SACCHI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE	14
Art. 23. CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (ORGANICO).....	15
Art. 24. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE	15
Art. 25. CONFERIMENTO CARTA E CARTONE	16
Art. 26. CONFERIMENTO DI VETRO E LATTINE	16
Art. 27. CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA	16
Art. 28. CONFERIMENTO INDUMENTI USATI	17
Art. 29. CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI.....	17
Art. 30. SCARTI VEGETALI	17
Art. 31. COMPOSTAGGIO DOMESTICO	18
Art. 32. RIFIUTI INGOMBRANTI.....	18
Art. 33. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI	19
Art. 34. CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	19
TITOLO 3 - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO	19
Art. 35. DEFINIZIONE	19
Art. 36. SPAZZAMENTO MECCANICO	19
Art. 37. SPAZZAMENTO MANUALE.....	20
Art. 38. CESTINI STRADALI PORTA RIFIUTI	20
Art. 39. PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	20
Art. 40. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	20
Art. 41. PULIZIA DEI MERCATI	21
Art. 42. GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI	21
Art. 43. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI	22
Art. 44. CARICO E SCARICO, TRASPORTO MERCI E MATERIALI.....	22
Art. 45. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	22
Art. 46. ASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE	23
Art. 47. CAROGNE DI ANIMALI.....	23

Art. 48. VOLANTINAGGI ED AFFISSIONI.....	23
Art. 49. DISPOSIZIONI DIVERSE	23
TITOLO 4 - TRASPORTO E SMALTIMENTO	24
Art. 50. TRASPORTO E PESATURA.....	24
Art. 51. SMALTIMENTO E RECUPERO	24
Art. 52. UTILIZZO FOSSE BIOLOGICHE, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RELATIVI LIQUAMI.....	24
TITOLO 5 - CONTROLLI E SANZIONI	25
Art. 53. CONTROLLI	25
Art. 54. SANZIONI.....	26
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 55. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	27
Art. 56. EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI.....	27

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Il Comune, con l'approvazione del presente Regolamento, concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, stabilendo misure e modalità da applicare ai servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio comunale, in particolare:

- tempi e luoghi di conferimento dei rifiuti;
- tipologie di rifiuti rientranti nella raccolta differenziata e nei servizi integrativi;
- spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- gestione rifiuti e pulizia dei giardini, parchi e aree verdi pubbliche;
- gestione rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- trasporto e conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, vista la Legge Regionale n. 26/2003 e tenuto conto della deliberazione di Giunta Provinciale n° 294/2012 con la quale è stato definito il modello omogeneo per la gestione integrata dei rifiuti. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, senza bisogno di ulteriore atto, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

Art. 3. FINALITÀ

I rifiuti devono essere gestiti, costituendo attività di pubblico interesse, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori e all'ambiente;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e conformemente al principio "chi inquina paga".

Il servizio sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;

- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, metalli e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani (RU) che, se conferiti con un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento contribuendo a diminuire anche i costi specifici del servizio stesso;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani composta da rifiuti alimentari, ad alto tasso di umidità);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,...) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 4. ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs.152/2006.

In particolare non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- acque di scarico;
- rifiuti radioattivi;
- sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al Reg. CE n.1069/2009), eccetto quelli destinati all'incenerimento, alla discarica, ad impianti di produzione di biogas o di compostaggio;
- carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1069/2009 ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali se non regolate da altre norme comunitarie, paglia, sfalci e potature ed altro materiale forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per produzione di energia da biomassa;
- materiali esplosivi in disuso;
- sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione/riduzione inondazioni o ripristino suoli;
- movimentazione di terre o rocce da scavo.

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al contenuto degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 5. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in non pericolosi e pericolosi.

Art. 6. RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono rifiuti solidi urbani:

- a) rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente distinguibili in:
 - rifiuto organico o umido (FORSU). Rifiuto a componente organica fermentescibile costituito a titolo esemplificativo da: scarti alimentari e di cucina, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;

- rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, indumenti-scarpe, ecc.);
 - rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - rifiuto pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, non conferibili con il sistema di raccolta porta a porta.
- b) rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di tipo abitativo descritti all'Art. 9 del presente Regolamento.
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) rifiuti vegetali o scarti verdi: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.;
- e) rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Art. 7. RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art.184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali, di servizio;
- i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 l'onere dello smaltimento dei rifiuti speciali è demandato ai produttori e detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 8. RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli evidenziati con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 che recano le caratteristiche di cui all'allegato I al medesimo Decreto Legislativo.

Art. 9. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi.

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispettino i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____.

Tali criteri sono passibili di aggiornamenti da effettuarsi con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale, in caso di emanazione delle norme tecniche nazionali.

Art. 10. ALTRE DEFINIZIONI

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e per maggiore chiarezza e comprensione delle attività di gestione dei rifiuti in capo al Comune valgono altresì le seguenti definizioni:

- a) **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- b) **Centro di Raccolta**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta in raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani conferiti dai detentori, destinati agli impianti di recupero e trattamento.
- c) **Cessazione della qualifica di rifiuto**: un rifiuto cessa di essere considerato tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici secondo le condizioni di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
- d) **Compost di qualità**: prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente dagli altri rifiuti, che rispetti requisiti e caratteristiche stabilite da apposito decreto.
- e) **Conferimento**: costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all'esterno della rispettiva proprietà immobiliare ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto.
- f) **Contenitore multi-utenza**: contenitori per le diverse frazioni differenziabili assegnati a gruppi di utenze domestiche (es: condominio).
- g) **Deposito temporaneo**: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
- h) **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- i) **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- j) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, finalizzato ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- k) **Imballaggio per la vendita o "primario"**: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- l) **Imballaggio multiplo o "secondario"**: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- m) **Imballaggio per il trasporto o "terziario"**: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- n) **Mono-utenze**: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche di norma minore di 6 dove non viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.
- o) **Centro di Raccolta Comunale**: area presidiata e attrezzata al ricevimento e stoccaggio prima del recupero o smaltimento di rifiuti urbani differenziati ed assimilati, rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti, come specificato nel Titolo III del presente Regolamento. La medesima area è organizzata anche come Centro di Raccolta RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

- p) **Produttore di rifiuti:** la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- q) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, compresi cernita preliminare e deposito, ivi compresa la gestione del Centro Raccolta, per il loro trasporto in un impianto di trattamento.
- r) **Raccolta differenziata multi-materiale:** la raccolta selezionata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro-lattine) che possono essere conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- s) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura degli stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico.
- t) **Recupero:** le operazioni previste affinché i rifiuti diventino utili e funzionali.
- u) **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti affinché mediante trattamento si ottengano prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
- v) **Rifiuto Organico:** rifiuti alimentari e di cucina derivanti da nuclei domestici, ristorazione e relativi servizi, punti di vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
- w) **Smaltimento:** le operazioni diverse dal recupero anche se previste con recupero di sostanze o di energia; elenco non esaustivo nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- x) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e secondo i principi dei cui al D.Lgs. 152/2006.
- y) **Sottoprodotto:** è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni poste dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 in termini di origine come parte integrante di un processo produttivo e non prodotto finale, di certezza del suo utilizzo nel corso della produzione stessa o successiva, di utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento per rientrare nella pratica industriale, di ulteriore utilizzo legale perché rispondente ai requisiti riferiti alla salute, all'ambiente e agli impatti complessivi negativi.
- z) **Spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante l'operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- aa) **Stoccaggio:** operazioni di deposito preliminare e messa in riserva volte alle attività di smaltimento e recupero.
- bb) **Trattamento:** operazioni di recupero / smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero / smaltimento.
- cc) **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- dd) **Utenze:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze.
- ee) **Utenze:** le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multi proprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

- ff) **Utenze condominiali:** edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 6 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo.

Art. 11. CONVENZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

Nel caso di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il produttore potrà attivarsi ai sensi dell'art. 188, comma 1) del D.Lgs.152/2006 provvedendo direttamente al loro trattamento, oppure attraverso un intermediario, un commerciante, ente o impresa autorizzata, soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Il Comune può attivare, attraverso il Soggetto Gestore, apposite convenzioni per la raccolta di tale tipologia di rifiuti. In tal caso è facoltà del produttore stipulare un contratto con il Soggetto Gestore del servizio comunale per la raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti: il Soggetto Gestore fornirà le prestazioni relative (quali per esempio il noleggio di contenitori, il trasporto, il carico, lo smaltimento/recupero) a titolo oneroso (art. 188, commi 3 e 5). Le specifiche tecniche ed operative per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere rispettate dal produttore e dal gestore, saranno definite nelle specifiche convenzioni.

Art. 12. COMPETENZE DEL COMUNE

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati prioritari nella scala gerarchica di gestione dei rifiuti rispetto allo smaltimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Al Comune competono le seguenti attività:

- disciplina della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare le misure atte a garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione, le modalità del Servizio di Igiene Urbana, le norme a garanzia di un'adeguata e distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, le misure necessarie all'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche e fissando standard minimi da rispettare;
- l'adozione di misure di sorveglianza, mediante gli organi istituzionali locali deputati alla vigilanza e controllo del territorio, volte all'accertamento delle violazioni per comportamenti illeciti o comunque non consentiti ai sensi del presente Regolamento e delle norme nazionali;
- l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti nei casi indicati all'Art. 15;
- l'emissione di ordinanza sindacale, volta a ottenere la rimozione, l'avvio a recupero e/o smaltimento di rifiuti, nonché il ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili del loro abbandono sul suolo e nel suolo (ivi comprese aree scoperte private e recintate), la cui presenza possa anche compromettere l'igiene e la salute o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza, il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto erogatore, con diritto espresso di rivalsa dei costi anticipati nei confronti

dei soggetti obbligati e coinvolgendo nel procedimento proprietari o conduttori nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;

- approvazione e successive eventuali modifiche del presente Regolamento di gestione dei servizi di igiene urbana;
- approvazione ed eventuali successive variazioni, dei criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,

Il Sindaco può emanare Ordinanze per vincolare forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 13. OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Al soggetto (o ai soggetti) gestore individuato dal Comune di Uboldo competono in via generale le seguenti attività sotto evidenziate, secondo quanto stabilito dal vigente contratto e capitolati speciali d'appalto.

- Raccolta domiciliare (porta a porta) sul territorio comunale e trasporto agli impianti di trattamento e/o smaltimento delle principali frazioni di rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati agli urbani:
 - a) frazione secca di rifiuti indifferenziati;
 - b) frazione umida di rifiuti organici;
 - c) carta e imballaggi in carta, cartone;
 - d) imballaggi in plastica;
 - e) vetro e lattine;
 - f) rifiuti ingombranti (servizio aggiuntivo alla data attuale non attivo);
 - g) scarti del verde quali potature, taglio tappeti erbosi privati, ecc. (servizio aggiuntivo alla data attuale non attivo);
- Raccolte differenziate di altre tipologie di rifiuti, non comprese al punto precedente, compresi rifiuti urbani pericolosi, presso il Centro Raccolta, ovvero attraverso altre modalità che potranno essere di volta in volta definite dall'Amministrazione Comunale (contenitori stradali, ecomobile, ecc.).
- Gestione e custodia della Centro Comunale di Raccolta Differenziata.
- Pulizia del suolo pubblico:
 - a) pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico o ad uso pubblico, svuotamento cestini rifiuti, raccolta siringhe, ecc.;
 - b) pulizia dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- Smaltimento dei rifiuti in discarica o impianto di termodistruzione o impianto intermedio o altro impianto;
- Avvio dei rifiuti in impianti di recupero ivi compresi quelli indicati dai Consorzi (CONAI) nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- Servizi collaterali quali: rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico; asporto rifiuti e pulizia dell'area e dei cestini porta rifiuti, a seguito di manifestazioni ed eventi, e dei mercati settimanali; fornitura di sacchi e contenitori all'utenza; eventuale sportello per l'utenza; fornitura di sistemi di raccolta differenziata per feste, sagre e manifestazioni;
- Altri servizio finalizzati ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata (es: ecol calendario, campagne informative, progetti formativi per le scuole, ecc.).

Si evidenzia che le attività di sgombero della neve, anche nel caso in cui dovessero essere effettuate dal soggetto gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana, non costituiscono detenzione di rifiuti e, pertanto, non sono normate dal presente regolamento.

Il soggetto erogatore, eventualmente in presenza di personale della Polizia Locale o di personale dell'amministrazione comunale appositamente qualificato ai sensi Legge 689/81, svolge la verifica ed il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, con eventuale ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti.

Tra le attività del soggetto gestore rientrano anche:

- a) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e delle utenze, nonché della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- b) l'individuazione delle tipologie di rifiuto che possono essere conferite presso il Centro Raccolta, e l'organizzazione delle eventuali nuove raccolte in sito;
- c) la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta rivolti a soggetti economici operanti sul territorio del Comune.

Art. 14. RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI VERSO TERZE PARTI

I produttori di rifiuti che si avvalgono del servizio pubblico sono responsabili di eventuali danni verso terzi, conseguenti l'esposizione di tali rifiuti effettuata sia in modo permanente che temporanea, fino al momento del loro allontanamento ovvero prelievo da parte dell'azienda a ciò deputata.

Art. 15. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, è competenza del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.

Art. 16. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DIVIETI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento su suolo pubblico per la fase di raccolta, finalizzata all'avvio al recupero/smaltimento, previste nel presente Regolamento.

Oltre alle vigenti norme in materia di abbandono di rifiuti, è vietato:

- a. esporre sacchi e contenitori contenenti rifiuti sulla pubblica via non osservando i giorni e le ore prestabiliti all'Art. 21 del presente Regolamento, per il servizio di raccolta effettuato "porta a porta";
- b. conferire nel medesimo ammasso di sacchi frazioni di rifiuto differenti;
- c. introdurre nei sacchi e/o contenitori sostanze liquide, materiali accesi, acuminati;
- d. introdurre sacchetti di plastica nei contenitori per i rifiuti organici e per vetro/lattine;
- e. conferire carta e cartoni attraverso sacchetti di plastica;
- f. danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti; intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che impediscono il corretto svolgimento del servizio stesso;
- g. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il Centro Raccolta;
- h. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti);

- i. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e gli speciali pericolosi in difformità da quanto previsto all'Art. 17;
- j. collocare in modo permanente i contenitori per la raccolta differenziata (compresi eventuali cassonetti condominiali o a servizio di grandi utenze) sulla pubblica via o comunque su suolo pubblico o ad uso pubblico; i contenitori devono essere posizionati negli orari stabiliti dall'Art. 21, a cura dei produttori, lungo la pubblica via, avendo cura di non creare pericolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale e veicolare e pedonale e devono essere ricollocati all'interno della proprietà privata al termine del servizio;
- k. abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti;
- l. per ogni nuovo Piano di Lottizzazione si dovrà valutare la possibilità di prevedere un'area di raccolta rifiuti comune, nelle vicinanze della pubblica via, accessibile ai mezzi di raccolta;
- m. smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali la combustione e/o immissione in pubblica fognatura;
- n. l'utilizzo dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti identificabili come domestici;
- o. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
- p. immettere imballaggi secondari e/o terziari di qualsiasi natura nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. Eventuali imballaggi secondari o terziari possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, se attivata, nei limiti dell'Art. 9 relativamente alla gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- q. imbrattare il suolo pubblico o spazi adibiti ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti ed escrementi di animali.
- r. è vietato lo scarico in aree non urbanizzate e nei boschi.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme, applicando le relative sanzioni e fatta salva l'applicazione della sanzione penale, ove il fatto costituisca reato.

Art. 17. ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti ovvero all'erogatore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso in quanto gestione di rifiuti diversi da quelli urbani.

Su richiesta del Comune i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

TITOLO 2 - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 18. CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche dovranno essere promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

Art. 19. CRITERI ORGANIZZATIVI

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Uboldo si basa sul sistema integrato di tipo secco-umido (con separazione della frazione organica dalle frazioni secche) e a domicilio (porta-a-porta) ovvero con prelievo presso le singole utenze delle principali frazioni di rifiuto.

Il ritiro a domicilio è previsto alla data di approvazione del presente Regolamento per le seguenti frazioni di rifiuto:

- organico,
- carta e cartone,
- vetro e lattine,
- plastica,
- rifiuto indifferenziato o frazione residuale.

Sono considerati servizi aggiuntivi (alla data attuale non attivati) il ritiro, previa prenotazione telefonica al soggetto gestore, per le frazioni:

- verde e sfalci,
- ingombranti e beni durevoli.

Per alcune particolari tipologie di rifiuti può essere attivata la raccolta differenziata tramite contenitori stradali: alla data di approvazione del presente Regolamento sono attive attraverso tale modalità le raccolte di pile, farmaci ed indumenti usati.

Il conferimento di tutte le altre frazioni o rifiuti dovrà avvenire a cura diretta dei singoli utenti presso il Centro Raccolta secondo le modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento di Gestione del Centro Raccolta approvato con deliberazione di G.C. n° 196 del 14/12/2005.

Le disposizioni, riportate nel presente regolamento, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative. Tali modifiche (compresa l'eventuale attivazione di servizi aggiuntivi) dovranno essere approvate con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale, e saranno attivate, previa idonea comunicazione alle utenze, senza necessità di modificare il presente Regolamento.

Art. 20. DEFINIZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA E CASI PARTICOLARI

Il servizio di raccolta rifiuti è effettuato in tutto il territorio comunale, comprese cascine e case sparse.

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati con le modalità porta a porta di seguito descritte avverrà esclusivamente su aree e tratti di strada pubblici.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, come tratti di strada a fondo cieco, particolarmente stretti o impervi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e/o non stabilmente presenti tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi e il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da non giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore potrà individuare un apposito punto di conferimento collettivo, comunicandolo alle utenze interessate.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai plessi scolastici, dovranno essere identificati, di concerto con il Dirigente scolastico, le aree di raccolta, garantendo l'accessibilità dei mezzi senza creare disagio e/o condizioni di pericolo per gli utenti della scuola. La raccolta dovrà avvenire possibilmente al di fuori degli orari di utilizzo della struttura scolastica e comunque non durante gli orari di ingresso/uscita degli studenti.

L'accesso a cortili ed aree/strade private e aziende è di norma escluso; il soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, può effettuare eccezionalmente il servizio di raccolta all'interno delle aree private, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esposizione dei rifiuti su suolo pubblico oggettivamente impossibile senza causare danno o pericolo per la circolazione dei mezzi e dei pedoni;
- accertamento della possibilità di manovra dei mezzi all'interno delle aree private di cui trattasi;
- esclusione di qualsiasi aggravio di tale concessione sull'economicità generale del servizio,
- possibilità di libero accesso all'area per l'intero orario di raccolta (ore 6.00-12.00) per i giorni di calendario comunicati dal soggetto gestore
- sottoscrizione di manleva per danni a parti non ricadenti su suolo pubblico, e/o per mancato ritiro del rifiuto causato da motivi non dipendenti dal gestore (es: cancelli chiusi, auto in sosta che impediscono l'accesso).

Art. 21. MODALITÀ DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

Il conferimento consente al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle seguenti regole generali:

- deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a posizionare in modo distinto, e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e secondari e a conferirli agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal soggetto erogatore.
- avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

Il servizio di raccolta domiciliare detto anche "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti a perdere, avverrà nei seguenti punti di conferimento, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito:

- al piano terra di ogni stabile sede del produttore,
- lungo il marciapiede o la strada,
- in prossimità del proprio numero civico,
- nella parte esterna della recinzione o proprietà privata,
- nei punti di conferimento eventualmente individuati dal soggetto erogatore anche attraverso la collocazione di cartello indicatore dello stabile autorizzato al deposito dei rifiuti nei giorni e orari previsti per la raccolta,
- nel più vicino punto servito dalla raccolta, per quelle utenze le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico che non saranno direttamente interessate al passaggio dei mezzi di raccolta.

Eventuali altre indicazioni specifiche in merito alle modalità di raccolta vengono determinate dal soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto degli

aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria ed il contenimento dei costi del servizio a carico della collettività.

Per tutte le tipologie di rifiuto soggetti a raccolta domiciliare l'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire non prima delle ore 21:00 del giorno precedente la raccolta e non dopo le ore 6:00 del giorno di raccolta.

Nel caso vi fossero sacchi e/o contenitori che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio sono obbligati a pulire la zona interessata.

I punti di conferimento non devono essere utilizzati quali aree di deposito permanente dei rifiuti (e/o loro contenitori) al fine di non qualificare tali azioni come abbandono di rifiuto, con le conseguenti responsabilità sanzionabili.

Nel caso in cui i mezzi di raccolta dovessero accidentalmente perdere sacchi e/o rifiuti durante il trasporto il gestore dovrà provvedere alla pulizia della strada senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. Parimenti, nel caso in cui fosse previsto l'utilizzo di compattatore o altri mezzi analoghi, il gestore a fine servizio dovrà provvedere alla accurata pulizia dell'area di stazionamento.

Ogni diversa disposizione in merito agli orari di effettuazione del servizio e di esposizione dei rifiuti sarà assunta con apposita ordinanza sindacale che dovrà disporre anche le relative sanzioni per accertata violazione.

In caso di festività infrasettimanali, sarà cura del gestore del servizio informare adeguatamente e per tempo l'utenza nel caso di eventuale sospensione del servizio e/o recupero dello stesso in altra giornata.

Il servizio potrà, altresì, essere sospeso o soggetto a variazioni a discrezione del soggetto gestore in caso di eventi eccezionali, quali intransitabilità delle strade, manifestazioni, condizioni meteo-climatiche particolari etc., previa comunicazione al servizio comunale di riferimento e alla cittadinanza.

Art. 22. CONTENITORI E SACCHI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

I contenitori per la raccolta differenziata dovranno essere di diversa capacità in funzione della tipologia di utenza (mono-utenze o utenze collettive); potranno essere carrellabili e, in tal caso, dotati di specifico attacco per lo svuotamento automatico.

I contenitori che dovranno essere utilizzati dalle utenze sono dei seguenti colori:

- marrone, per frazione organica (Frazione Organica da Rifiuto Solido Urbano – FORSU);
- blu, per vetro e lattine
- bianco, per carta e cartone (NON obbligatorio: è possibile utilizzare sacchi di carta, scatoloni o confezionare il rifiuto in pacchi;

Per quanto riguarda la raccolta a sacchi, essi devono essere trasparenti di colore:

- giallo, per la plastica;
- grigio, per il secco non riciclabile.

Il soggetto gestore provvede a consegnare, a titolo gratuito, alle nuove utenze un opuscolo informativo contenente le istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti ed i sacchi/contenitori necessari all'avvio del sistema. Il numero di sacchi e la tipologia dei contenitori forniti potranno variare in funzione delle decisioni dell'Amministrazione Comunale. Alla data di approvazione del presente Regolamento alle nuove utenze domestiche vengono forniti:

- n° 25 sacchi trasparenti gialli per plastica;
- n° 25 sacchi trasparente grigi per secco indifferenziato
- n° 80 sacchi in Mater-Bi per organico
- n° 1 contenitore areato per organico da interno (7 litri – colore marrone)
- n° 1 contenitore per organico da esterno (10 o 20 litri – colore marrone)

- n° 1 contenitore per vetro e lattine (35 litri – colore blu)

Eventuali variazioni del numero di sacchi/contenitori forniti e/o delle modalità di fornitura, dovranno essere stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, senza necessità di modifica del presente Regolamento. È altresì facoltà della Giunta stabilire di fornire annualmente a tutte le utenze un numero prestabilito di sacchi per la raccolta differenziata.

Carta e cartone di norma possono essere conferiti in sacchi di carta o scatoloni o legata in pacchi. Gli utenti hanno comunque facoltà di procurarsi autonomamente idonei contenitori di plastica di colore bianco (al momento non forniti dall'Amministrazione Comunale).

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, per natura, orario di esposizione, confezionamento o non permettano il controllo a vista del loro contenuto. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento. Nel caso di reiterato comportamento difforme il soggetto gestore provvederà a segnalare il fatto alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso e relative sanzioni.

I sacchi devono essere conferiti nelle aree dove viene effettuata la raccolta sempre ben chiusi ed eventualmente protetti in appositi contenitori in modo da non essere facile preda di atti di vandalismo o attirare animali che potrebbero disperdere il loro contenuto.

Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori (la tipologia degli stessi deve essere approvata dal soggetto erogatore). È escluso lo stazionamento permanente di tali contenitori su suolo pubblico.

È compito dell'utenza utilizzare correttamente i contenitori e mantenerli in buono stato di conservazione, movimentarli sulle/da e verso aree private e provvedere alla loro pulizia/lavaggio e decoro. Qualora per usura o altri eventi non imputabili al soggetto erogatore, si verificasse la perdita dei contenitori, è onere dell'utente provvedere alla sostituzione.

Art. 23. CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (ORGANICO)

Il conferimento del rifiuto umido, ovvero la frazione umida ed organica dei rifiuti urbani (FORSU), deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando l'apposito contenitore areato e sacchetti biodegradabili e compostabili in mater-bi o carta o altro materiale certificato compostabile (certificato a norma UNI EN 13432 e riportante il marchio "Compostabile CIC"). I sacchetti debitamente chiusi dovranno essere conferiti per la raccolta all'interno del contenitore da 10/20 litri da esterno ovvero in caso di utenze condominiali attraverso contenitore da 120 litri.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120-240 litri. All'interno dei suddetti contenitori è possibile conferire anche l'umido sfuso garantendo tuttavia ottimali condizioni igieniche degli stessi.

Art. 24. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile (residuale delle varie separazioni) è effettuato in sacchetti in polietilene semitrasparenti a perdere di colore grigio.

È vietato riempire i singoli sacchi oltre il peso massimo consentito pari a 8 (otto) kg, pena il non ritiro del sacco con posizionamento di un adesivo indicante la non conformità.

Non è consentito il conferimento di rifiuti al di fuori dei sacchi.

Le utenze non domestiche o condominiali potranno dotarsi a propria cura e spese di cassonetti di capacità adeguata alle quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotto. Tali contenitori dovranno essere dotati di attacchi standard per consentirne lo svuotamento meccanizzato.

Art. 25. CONFERIMENTO CARTA E CARTONE

È possibile conferire giornali, riviste, carta e tutti gli imballaggi in cartone, inclusi i contenitori per liquidi e alimenti in materiale poli-accoppiato a base cellulosica (cosiddetto Tetrapak®).

I produttori devono conferire la frazione di cui al presente articolo attraverso sacchi di carta, contenitori di cartone a perdere oppure sfusa, ordinatamente accatastata e legata in pacchi.

È consentito, ma non obbligatorio, il conferimento attraverso contenitori riutilizzabili di plastica rigida di colore bianco che le utenze potranno procurarsi a propria cura e spese. Il peso dei contenitori per svuotamento manuale non dovrà superare i kg 8. Per quantitativi superiori si dovranno utilizzare contenitori dotati di attacchi standard per consentirne lo svuotamento meccanizzato.

In presenza di rilevante produzione di rifiuti cartacei da parte di attività di servizi, il soggetto gestore potrà concordare l'effettuazione del servizio di raccolta direttamente presso tali utenze, con modalità specifiche.

La carta e gli imballaggi in cartone possono essere conferiti dagli utenti anche presso il Centro di Raccolta.

Tutti gli imballaggi di cartone devono essere opportunamente appiattiti prima del conferimento.

Art. 26. CONFERIMENTO DI VETRO E LATTINE

I rifiuti facenti parte della frazione vetro/lattine sono così individuati:

- a) vetro quale bottiglie, bicchieri, damigiane prive di altri materiali quali la protezione;
- b) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- c) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- d) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- e) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona;

Non rientrano nella frazione di cui al presente articolo: bombolette spray, ceramiche pirex, cristalli, porcellane e lampadine.

I rifiuti suddetti vuotati e puliti, devono essere introdotti, senza sacco di plastica, negli appositi contenitori blu (da 35 litri per utenze domestiche e da 240 per utenze condominiali).

È consentito il conferimento di tali rifiuti presso il Centro di Raccolta. È invece obbligatorio il conferimento presso il Centro di Raccolta in caso di rifiuti di grandi dimensioni che non possono essere conferiti nei contenitori di cui sopra (es: vetro in lastre, damigiane, ecc.).

Art. 27. CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Il conferimento degli imballaggi in plastica è effettuata in sacchetti semitrasparenti a perdere di colore giallo.

Possono essere conferiti imballaggi in plastica (a titolo esemplificativo, bottiglie per acqua e bevande varie, flaconi per detersivi, saponi e shampoo, confezioni sagomate per uova, vaschette e contenitori per alimenti, sacchetti in plastica, vaschette e contenitori in polistirolo), piatti e bicchieri di plastica.

I contenitori devono essere vuotati, sommariamente puliti dal contenuto e schiacciati onde ridurne il volume.

Art. 28. CONFERIMENTO INDUMENTI USATI

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti ovvero dismessi;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture, borse e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti a cura dell'utente negli appositi contenitori stradali metallici presenti nel territorio, riportanti la scritta "Raccolta differenziata di indumenti".

I contenitori devono essere chiusi con apposita chiave ed avere un sistema di caricamento che impedisca l'estrazione del materiale conferito.

La gestione di tale raccolta differenziata gestita dal Comune attraverso una o più convenzioni con Associazioni abilitate e autorizzate alla gestione dei suddetti rifiuti.

I contenitori dedicati a tale raccolta non corrispondenti alle convenzioni in essere, comporteranno azioni conseguenti da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei responsabili dell'abusiva installazione ed illegittima gestione del rifiuto.

Art. 29. CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI

Pile e batterie

I rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie sono così individuati:

- a) pile a bottone;
- b) pile stilo;
- c) batterie per attrezzature elettroniche.
- d) pile ricaricabili al Ni-MH o Li-Ion.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori stradali riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" predisposti sul territorio comunale, ovvero negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati).

Per quanto riguarda gli accumulatori al Piombo, essi vanno conferiti presso il Centro Raccolta da parte degli utenti o negli idonei contenitori eventualmente istituiti presso i rivenditori.

Farmaci e simili

I rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicine sono così individuati:

- a) farmaci;
- b) fiale per iniezioni inutilizzate;
- c) disinfettanti

Tali rifiuti devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori per farmaci esposti presso le Farmacie e ambulatori attrezzati.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, è vietato introdurre nei sacchetti qualsiasi tipo di oggetto tagliente o acuminato.

Art. 30. SCARTI VEGETALI

Gli scarti vegetali o scarti verdi generati da orti e giardini privati possono essere gestiti nei seguenti modi:

- a) compostaggio domestico;
- b) conferimento a cura delle utenze presso il Centro Raccolta;
- c) ritiro a domicilio (in caso di attivazione del servizio).

Il servizio domiciliare potrà essere attivato stagionalmente da Marzo a Novembre.

Gli scarti vegetali dovranno essere confezionati esclusivamente in fascine ben legate di dimensioni adeguate per potere essere sollevate da un unico operatore e/o in caso di erba in

cassette di plastica max 5 o in legno (del volume massimo pari a 50 litri), o in sacchi estensibili raccogli foglie, che svuotati nell'atto della raccolta saranno lasciati sul posto con ritiro da parte dell'utente. Quantitativi superiori non verranno ritirati.

Non è ammissibile e pertanto sanzionabile il conferimento di tali rifiuti in sacchi in plastica.

È fatto divieto conferire terra, ciottoli o altri materiali non corrispondenti allo scarto vegetale. Il soggetto gestore in caso di presenza di materiali estranei non effettua la raccolta lasciando opportuna segnalazione.

Il servizio di raccolta a domicilio del verde costituisce servizio aggiuntivo non obbligatorio per cui potrà essere chiesto un contributo specifico alle utenze che ne usufruiranno.

Art. 31. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico costituisce un sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino od orto.

Le utenze domestiche possono effettuare il compostaggio domestico della frazione umida unitamente alla frazione verde dei rifiuti, attraverso una o più delle metodologie in uso (cumulo, concimaia, cassa di compostaggio, composter) anche in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. La struttura utilizzata per il compostaggio dovrà essere posizionata alla distanza minima di 3 metri dal confine di proprietà, salvo diverso accordo tra i confinanti avendo l'accortezza di non arrecare disagio ad alcuno. Il composter può essere localizzato anche in aree non di proprietà o in zone di proprietà comuni, fatti salvi i diritti di terzi.

Potrà essere sottoposta a compostaggio domestico solo ed esclusivamente la frazione umida ed il "verde" prodotti dal proprio nucleo familiare; i prodotti di risulta (compost) dovranno essere utilizzati solo sul proprio orto, giardino e/o fioriere.

Art. 32. RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti sono rifiuti di grandi dimensioni prodotti da utenze domestiche, e quindi differenti dalle tipologie di rifiuto già descritte e non gestibili attraverso le normali modalità di conferimento.

A titolo esemplificativo, sono considerati ingombranti i rifiuti derivanti dall'arredamento domestico, dalle attrezzature casalinghe, da apparecchi elettrici, elettronici ed elettrodomestici, dai grandi imballaggi di acquisto di beni durevoli sempre riferiti ad ambienti abitativi.

Non rientrano tra i rifiuti ingombranti quelli derivanti da attività di tipo edilizio, anche se eseguita in proprio.

Gli ingombranti vanno conferiti presso il Centro Raccolta, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento di gestione del Centro Raccolta.

Il Comune può attivare il servizio aggiuntivo di ritiro a domicilio degli ingombranti, eventualmente anche specifico per gli utenti effettivamente ed oggettivamente impossibilitati a conferire tali rifiuti. Per tale servizio potrà essere richiesto un contributo economico agli utenti che ne usufruiranno.

Art. 33. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento possono conferire tali rifiuti, nel rispetto della delibera comunale di definizione dei criteri di assimilazione, secondo le seguenti modalità:

- di norma nel circuito di raccolta porta a porta, utilizzando gli stessi contenitori delle utenze domestiche (nel caso di quantità paragonabili alle stesse utenze domestiche) ovvero attraverso contenitori di volume adeguato (es. cassonetti 1000 lt). Tali contenitori, di proprietà dell'utenza, dovranno essere dotati di attacchi standard per consentirne lo svuotamento meccanizzato;
- in casi del tutto eccezionali il soggetto gestore potrà concordare con utenze produttrici di grandi quantità di rifiuti assimilati specifiche modalità di ritiro (sia in termini di volumetria dei contenitori che in merito alle frequenze di raccolta). Tali specifiche modalità non dovranno gravare sulla economicità generale del servizio;
- conferimento presso il Centro di Raccolta secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento di gestione del Centro Raccolta (si evidenzia che in questo caso le quantità conferite dovranno essere paragonabili a quelle domestiche per non compromettere la funzionalità del Centro).

Art. 34. CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il Comune, attraverso il soggetto gestore gestisce attualmente il Centro di Raccolta Differenziata situato in Via IV Novembre s.n.c.

Nel Centro Raccolta dovranno essere conferiti esclusivamente rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Comune di Uboldo. Non è consentito il conferimento di rifiuti speciali.

Le modalità di accesso, conferimento e gestione del Centro sono disciplinati da apposito Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 196 del 14/12/2005 al quale si rimanda.

TITOLO 3 - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 35. DEFINIZIONE

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sui corsi d'acqua sono classificati rifiuti urbani.

Il servizio di pulizia del territorio è svolto dal Comune di Uboldo direttamente con personale proprio, ovvero tramite specifico incarico ad uno o più soggetti gestori.

Art. 36. SPAZZAMENTO MECCANICO

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto secondo un piano operativo di pulizia, stabilito dal Comune.

Viene effettuato in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Il calendario di spazzamento può prevedere la suddivisione del territorio in zone con diversa frequenza di spazzamento in base alle caratteristiche delle utenze insediate e alle modalità di fruizione delle aree.

Nelle aree oggetto di spazzamento deve essere apposta idonea segnaletica indicante il divieto di sosta, laddove necessario, nei giorni e negli orari di effettuazione del servizio.

Il servizio di gestione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle scarpate ferroviarie, sulle fasce stradali di categoria extra comunale, sulle rive dei corsi d'acqua è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Per cause di forza maggiore e/o maltempo il soggetto gestore può sospendere il servizio in accordo con il Comune (i servizi non effettuati potranno essere recuperati, compensati con altri servizi o decurtati dal corrispettivo dovuto, in accordo con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto).

Art. 37. SPAZZAMENTO MANUALE

Il servizio di spazzamento manuale viene reso di norma laddove la viabilità e la convenienza economica non consentono un intervento di spazzamento meccanizzato.

Possono essere identificate più zone di spazzamento manuale gestite anche da soggetti diversi; all'interno di ogni zona possono essere identificate aree con diversa frequenza di effettuazione del servizio.

Art. 38. CESTINI STRADALI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, il Comune provvede all'installazione di cestini utili al conferimento di rifiuti di piccole dimensioni derivanti dal transito pedonale.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini sono stabilite dal Comune in funzione della fruizione delle aree.

È vietato introdurre nei cestini stradali materiali o rifiuti che non siano di piccole dimensioni ed in particolare è vietato utilizzarli per conferire rifiuti domestici.

Tali comportamenti saranno sanzionati ai sensi dell'Art. 54 del presente Regolamento.

È altresì vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguire scritte o effettuare affissioni sugli stessi.

Art. 39. PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie e/o eventualmente richieste dall'autorità comunale, a salvaguardia dei sistemi ambientali.

Art. 40. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto.

Qualora i responsabili di cui sopra siano inadempienti e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, l'amministrazione comunale procederà ai sensi dell'Art. 12.

Art. 41. PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari di posteggi per il commercio ambulante (mercato) debbono mantenere, durante tutto l'arco dello svolgimento della loro attività, il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa.

Agli stessi è posto in capo l'obbligo di raccogliere i rifiuti provenienti dalla loro attività e predisporli separatamente per singole frazioni così da agevolare la raccolta nel rispetto delle norme regolatrici la differenziazione dei rifiuti urbani.

Anche nei mercati dovrà essere effettuata la raccolta differenziata, previa opportuna informazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

Il soggetto gestore provvederà alla pulizia dell'area mercato al termine del periodo di effettuazione del mercato. È vietata la sosta e il transito nelle aree interessate dai mercati fino alla conclusione delle operazioni di pulizia.

In occasione di iniziative commerciali straordinarie su area pubblica l'Ente promotore ha l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree occupate, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Tale obbligo dovrà essere espressamente riportato nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Art. 42. GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, sono classificati come urbani.

La gestione di tali rifiuti deve essere condotta, ai sensi del D.P.R. 254/2003 e del Regolamento Regionale 09/11/2004, n° 6, garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico – sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazioni ed estumulazioni, che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.

Ai fini del presente regolamento si definiscono rifiuti cimiteriali i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale. I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore diverso da quelli utilizzati per gli altri rifiuti cimiteriali. Il deposito temporaneo, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere fatto in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati ad apposito smaltimento finale mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai commi successivi. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere di zinco e piombo contenenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare al recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale predisposta.

La gestione di questi rifiuti è demandata al gestore del Servizio Cimiteriale ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

I rifiuti derivanti da ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero devono essere raccolti, per quanto possibile, in maniera differenziata mediante appositi contenitori; in

particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata per le seguenti tipologie di rifiuti:

- verde e scarti vegetali;
- secco non recuperabile.

I rifiuti inerti di natura lapidea, purché non pericolosi, devono essere avviati a smaltimento. Le terre di scavo possono essere riutilizzate all'interno dell'area cimiteriale.

Art. 43. AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E NEGOZI

I gestori di attività commerciali diverse dai mercati, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, o sui quali gli avventori si intrattengono, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, nonché il tratto di marciapiede e/o l'area prospiciente l'ingresso del locale (compresa se necessario la sede stradale), provvedendo anche ad installare adeguati contenitori per mozziconi di sigarette e cestini.

I rifiuti di cui sopra devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

I gestori di attività commerciali e/o artigianali che distribuiscono beni ed effettuano somministrazioni al dettaglio nonché le attività terziarie che sono soggette alla produzione di rifiuti da imballaggio, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività.

Art. 44. CARICO E SCARICO, TRASPORTO MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico-scarico, di merci o materiali o vendita di merce in forma itinerante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica e, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire tempestivamente per rimuoverli, avvisando l'Ufficio di Polizia Locale nel caso possano configurarsi problemi o pericoli alla circolazione dei veicoli.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Art. 45. MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per le iniziative di spettacolo viaggiante e più in generale manifestazioni collettive di qualsiasi genere di provvedere:

- al conferimento dei rifiuti prodotti in modo differenziato, anche utilizzando appositi contenitori in funzione della tipologia del rifiuto;
- alla pulizia delle aree utilizzate, compresa vuotatura dei cestini portarifiuti;

L'ufficio preposto a rilasciare le autorizzazioni, è tenuto a comunicare all'Ufficio Ecologia, con un preavviso non inferiore ai 10 giorni lavorativi, il programma delle iniziative stesse, specificando le aree che verranno utilizzate ed eventuali richieste per l'utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal soggetto gestore per il noleggio dei contenitori, la pulizia delle aree utilizzate per tali occasioni, lo svuotamento dei cestini e lo svuotamento straordinario dei contenitori per la raccolta differenziata sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione può essere richiesta una idonea cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie dell'area ed alla durata della manifestazione, a

garanzia delle operazioni di pulizia, ed a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato dovranno essere autorizzate dalla Giunta Comunale che potrà stabilire l'importo degli oneri richiesti per la pulizia dell'area.

Art. 46. ASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE

In caso di rifiuti abbandonati su aree pubbliche o di uso pubblico, le autorità comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste e le eventuali denunce se il fatto costituisce reato. In caso di inadempienza, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, l'Amministrazione Comunale dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il soggetto gestore del servizio pubblico eseguirà i lavori di pulizia necessari, a spese di tali soggetti previo avviso all'obbligato.

Nel caso in cui sia impossibile identificare il responsabile del fatto, la pulizia delle aree pubbliche avverrà a cura del soggetto gestore.

Art. 47. CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite a cura del Comune, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 48. VOLANTINAGGI ED AFFISSIONI

Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

La distribuzione di volantini alla cittadinanza o all'Utenza, per propaganda elettorale, politica o sindacale e per la promozione delle iniziative sociali e culturali, effettuate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici, Aziende Pubbliche, o Associazioni locali, è ammessa presso il domicilio/sede dei destinatari (porta a porta).

Art. 49. DISPOSIZIONI DIVERSE

È obbligatorio che le persone che conducono cani od altri animali per le strade od aree pubbliche o di uso pubblico, evitino che gli animali sporchino le stesse, provvedendo all'eventuale asportazione delle deiezioni degli animali, dotandosi di apposita attrezzatura (palette o sacchetti), nonché a pulire l'eventuale area sporcata.

I responsabili dei cantieri edili, sia privati che pubblici provvedono a mantenere pulite da detriti e polveri le aree adiacenti i cantieri oltre che alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino interessate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I Responsabili di attività di cava, movimentazione materiali inerti e/o edili o comunque aziende che possano sporcare le pubbliche vie per entrata/uscita di mezzi, devono allestire all'interno sistemi di pulizia dei pneumatici. In caso contrario, devono provvedere costantemente e con adeguata periodicità a mantenere pulita la pubblica via per tutta la zona interessata con sistemi adeguati indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore.

Abitazioni, aziende, residenze condominiali o altro che abbiano all'interno della loro recinzione, piante e/o siepi con ricaduta di rami, fogliame, fioriture su pubblica via devono provvedere alla specifica pulizia dell'area pubblica (indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto erogatore), questo anche al fine di impedire che il protendersi dei rami delle piante e siepi su suolo pubblico ostacoli il transito sui marciapiedi.

TITOLO 4 - TRASPORTO E SMALTIMENTO

Art. 50. TRASPORTO E PESATURA

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della strada e di quelle igienico-sanitarie.

I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo deroghe espressamente concesse dalle autorità competenti per lo svolgimento del servizio pubblico in questione.

Il soggetto gestore ed eventuali altri operatori di settore convenzionati con la pubblica amministrazione (per rifiuti tipo indumenti usati, cimiteriali, RAEE, toner) devono garantire:

- l'idoneità operativa di tali mezzi ed il loro aggiornamento tecnologico;
- l'effettuazione di regolari pesate del carico di ogni singolo trasporto prima del loro invio al recupero o allo smaltimento, al fine della registrazione della movimentazione e dell'obbligo di fornire alla Regione-Provincia-ATO tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

Art. 51. SMALTIMENTO E RECUPERO

Il soggetto gestore o gli altri operatori di cui all'articolo precedente, devono garantire il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento.

Lo smaltimento avviene presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dall'autorità competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del Dlgs. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Art. 52. UTILIZZO FOSSE BIOLOGICHE, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RELATIVI LIQUAMI

Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le fosse biologiche se previste possono essere utilizzate esclusivamente per contenere liquami provenienti dai servizi igienici.

Le operazioni di vuotatura delle fosse biologiche devono avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:

- è vietato effettuare operazioni di svuotamento in maniera autonoma sversando i liquami nei terreni circostanti o nei canali di scolo delle acque piovane;

- le operazioni di prelievo, raccolta e trasporto devono essere affidate a Ditte, imprese che siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- la committenza è tenuta a verificare, prima dell'inizio delle operazioni di vuotatura che la Ditta sia regolarmente autorizzata così come l'automezzo utilizzato, nonché deve apporre la propria firma leggibile, sugli appositi moduli per il trasporto e conservare copia del modulo stesso;
- gli automezzi e le attrezzature utilizzate a tali fini devono essere adibiti esclusivamente a questo servizio, e dotati di accorgimenti tali da evitare dispersione dei liquami e fuoriuscita di esalazioni moleste, rumori molesti durante lo svolgimento del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
- terminata la vuotatura si dovrà procedere ad un accurato lavaggio e disinfezione del suolo circostante la fossa stessa e in corrispondenza del percorso della tubazione;
- la fossa biologica dovrà poi essere riempita con acqua e le lapidi richiuse;
- i liquami prelevati dovranno essere trasportati per il loro conferimento, agli impianti appositi;
- è vietata, nel territorio comunale, qualsiasi forma di stoccaggio provvisorio dei liquami prelevati.

TITOLO 5 - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 53. CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze degli agenti dell'Ufficio di Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
- su richiesta da parte del Comune;
- su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Limitatamente alle materie di specifica competenza, gli organi addetti al controllo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 potranno eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, nel rispetto delle norme sulla privacy, al solo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, per le quali comunque la Polizia Locale assicura il proprio servizio di vigilanza. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato, ed il livello di raccolta differenziata di specifiche utenze o agglomerati di utenze.

La Polizia Locale e gli altri soggetti suindicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 54. SANZIONI

Ai sensi dell'art. 263 del D.Lgs. 152/06 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della Parte Quarta del decreto in parola sono devoluti alla provincia, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1 ("E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio"), che sono devoluti ai comuni.

I proventi derivanti da sanzioni emesse ai sensi del presente Regolamento (che non sono devoluti per legge alla provincia) saranno riallocati in termini di spesa nel bilancio comunale al fine di favorire tutte le azioni necessarie al miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del suo conferimento.

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

RIFERIMENTI REGOLAMENTO	DESCRIZIONE	Importo sanzione	
		Minimo	Massimo
Art. 16, lettere da a) a k)	Errato e/o non idoneo conferimento in palese inosservanza delle disposizioni regolamentari.	25,00	500,00
Art. 16, lettera m)	Incenerimento di rifiuti di qualsiasi tipo o immissione in pubblica fognatura.	80,00	500,00
Art. 16, lettera n)	Utilizzo di cestini stradali per conferimento di rifiuti domestici	50,00	500,00
Art. 16, lettera o) e p)	Conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale al sistema di raccolta domiciliare o presso il Centro di Raccolta e conferimento di imballaggi secondari o terziari in forma indifferenziata.	80,00	500,00
Art. 16, lettera q)	Abbandono sul suolo pubblico o adibito ad uso pubblico di piccoli rifiuti (bucce, gomme da masticare, escrementi di animali, mozziconi di sigarette ecc.)	25,00	500,00
Art. 44 e Art. 45	Mancata pulizia aree mercatali e/o destinate a spettacoli viaggianti, luna park e/o manifestazioni varie e aree di carico e scarico.	80,00	500,00
Art. 43 e Art. 49 commi 2 e 3	Mancata pulizia e cura di aree occupate da pubblici esercizi e cantieri edili	50,00	500,00
Art. 48	Abbandono e/o lancio su area pubblica o di uso pubblico di volantini pubblicitari.	25,00	500,00
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	500,00

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla Polizia Locale o da altro personale dell'Amministrazione Comunale specificatamente individuato come accertatore ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006, le relative norme tecniche di attuazione e dalle leggi e disposizioni di settore sia statali sia regionali, nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali in particolare il Regolamento Locale di Igiene ed il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 56. EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono contestualmente abrogate le disposizioni regolamentari comunali in contrasto con il presente.

Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione della raccolta, spazzamento e gestione del Centro Raccolta potranno essere apportate dal soggetto gestore in accordo con il Comune, fatto salvo che non costituiscano modifica sostanziale da approvarsi nelle forme di legge, avendo cura di informare adeguatamente gli utenti interessati.